



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Servizio II – Patrimonio archivistico

Roma, 21 LUG 2017

Prot. N. 12279 All. 1
Class. 34.13.01/18

Alle Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche
Alle Soprintendenze archivistiche del
Friuli Venezia Giulia e della Sardegna
Alla Soprintendenza archivistica e
Archivio di Stato di Palermo

e p. c. Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi notarili
Via padre Semeria, 95
00154 – ROMA
ucan@giustizia.it

Alla Direzione Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Amministrazione
Pianificazione e Controllo
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Risposta al Foglio N del

OGGETTO: archivi notarili – scarto copie di atti pubblici trasmessi dagli ex Uffici del Registro ora confluiti nelle Agenzie delle Entrate – atto di indirizzo

VISTA la circolare n. 13 del 25.03.1976 dell'Ufficio centrale Beni archivistici, che, recependo la delibera della Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi nella seduta del 27.11.1975, ha disposto lo scarto delle copie degli atti notarili spediti per la registrazione agli Uffici del registro, una volta accertato che gli originali sono conservati in Archivio notarile e che sono integri;

VISTA la successiva circolare n. 319 del 28.12.1983 dell'Ufficio Centrale Beni archivistici, che, su conforme parere del Comitato di settore per i Beni archivistici, espresso nella seduta del 19.04.1983, ha richiamato l'osservanza di quanto stabilito dalla precedente circolare sullo scarto delle suddette copie;

VISTO il D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (*"Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"*). ed in particolare l'articolo 16, comma 3 che dispone

che : “ *La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e Giustizia*” e che per tale registro è prevista la conservazione illimitata;

VISTO l'articolo 18 c. 2, del citato D.P.R. 131/1986 in base al quale. *l'Ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti;*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che disciplina gli uffici e il personale del Ministero delle finanze, che all'art. 41, comma 2, lettera f) attribuisce agli Uffici delle entrate la competenza in materia di: *“imposta di registro, imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale e imposta di bollo”;*

VISTO il Decreto Legislativo del 30/07/1999 n. 300 (“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”), che all'art. 57, comma 1, stabilisce che *“Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001 n. 107 Articolo 23, comma 1, lettera *mm)* che ha soppresso il citato DPR n. 287/1992;

CONSIDERATO che, al fine di razionalizzare la procedura dello scarto delle copie degli atti notarili trasmesse ora alle Agenzie delle Entrate per la registrazione, a seguito di confronti con l'Ufficio centrale degli Archivi notarili del Ministero della Giustizia è stato convenuto che lo scarto di tali copie venga richiesto direttamente dalle Agenzie delle Entrate alle competenti Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, previa verifica della presenza degli originali integri presso l'Archivio notarile medesimo, anche in considerazione del fatto che i versamenti di detta documentazione agli Archivi notarili non vengono di fatto più effettuati, per problemi di carenza di spazi presso gli stessi Archivi notarili;

VISTA la nota n. 45420 del 25.03.2016, con la quale la Direzione centrale Amministrazione, pianificazione e controllo dell'Agenzia delle Entrate, in accordo con l'Ufficio centrale degli Archivi notarili, ha comunicato l'avvio di un progetto operativo pilota per l'applicazione di tale accordo nelle regioni Campania ed Emilia Romagna, poi esteso alla Lombardia ed altre regioni;

SI DISPONE

che codeste Soprintendenze autorizzino le richieste di scarto che pervengano da parte degli uffici territoriali dell' Agenzia delle Entrate e siano relative alle copie di atti pubblici di notai cessati, registrate e conservate presso gli uffici dell' Agenzia delle Entrate, previa verifica , da effettuarsi a cura di detti uffici, d'intesa con gli Archivi notarili e adeguatamente documentata, della conservazione dei corrispondenti originali nell' Archivio notarile stesso. Tale verifica andrà attuata mediante confronto fra gli elenchi (e verifica della effettiva sussistenza della documentazione) dei notai che hanno cessato l'esercizio della loro funzione o trasferito l'attività, sino alla data ultima delle copie delle quali si richiede lo scarto. Il confronto, come già detto, potrà essere effettuato a cura dell'Archivio notarile in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. All'esito di detto confronto verrà redatta formale attestazione delle operazioni compiute, che verrà trasmessa, per l'autorizzazione allo scarto dei relativi atti, alla Soprintendenza AB competente per territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Gino Famiglietti)



Responsabile del procedimento
Elisabetta Reale E mail: elisabetta.reale@beniculturali.it

Maria Ignazia Tocco E mail: mariaignazia.tocco@beniculturali.it